REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

approvato dal CDA del 04/09/2020

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 Destinazione del fondo
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 Modulazione del fondo
- Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 Suddivisione in lotti
- Art. 8 Centrali di committenza

CAPO II - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 11 Graduazione del fondo incentivante
- Art. 12 Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Norme comuni

- Art. 14 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 15 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 16 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 Principi in materia di valutazione
- Art. 19 Coincidenza di funzioni
- Art. 20 Funzioni articolate e singole
- Art. 21 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 22 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 23 Conclusione di singole operazioni

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Destinazione del fondo

- 1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
- 2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge

secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 Destinatari

- 1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per servizi e forniture;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

- 1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
- 2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
- 3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
- 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
- 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun servizio o fornitura.

Art. 5 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

- 1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
- a) gli atti di pianificazione e/o programmazione generale;
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00

Art. 7 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 1 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento e comunque di una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo.
- 2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
- 3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale di forniture e servizi.
- 2. Per le forniture di importo superiore a €. 5.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.

Art. 10 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 11 Graduazione del fondo incentivante

- 1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
- 2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
- a) da 5.000,00 a 40.000,00: 2%;
- b) da €. 40.001,00: 2% di cui fino all' 1% alla Centrale Acquisti e l'1% al RUP del DTL

Art. 12 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 12, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Qualora al RUP venga affiancata la collaborazione di un altro dipendente, in ragione della complessità della procedura, a quest'ultimo viene assegnato il 0,30% dell'incentivo attribuito al RUP

CAPO III

Norme comuni

Art. 14 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 15 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 16 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

- 1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Art. 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10 %;
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30 %;
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40 %;
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%.

Art. 18 Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella di cui al precedente art. 17.
- 2. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- 3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Presidente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
- 4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 20 Liquidazione dell'incentivo

- 1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Presidente previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
- 2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
- 3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
- alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte ovvero
- nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento. Al termine del progetto
- 4. Il Presidente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
- 5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione del collaudo, ovvero della verifica di conformità.
- 6. Ai fini della liquidazione, il Presidente, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 21 Conclusione di singole operazioni

- 1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento:
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.